

RISOLUZIONE N. 13/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 21 marzo 2022

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore delle imprese energivore, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4

L'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle condizioni e nei termini ivi indicati.

In proposito, il comma 2 dello stesso articolo 15 stabilisce che il suddetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6960” denominato “credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “importi a

debito versati”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “*AAAA*”.

IL CAPO DIVISIONE

Firmato digitalmente